

-----

## Distribuzioni di dividendi a società semplici con regime transitorio agevolato fino al 31 dicembre 2022

di Luca Rossi e Stefano Massarotto – Studio legale e tributario Facchini Rossi Michelutti - https://www.frmtax.it/

Redatto in data 29 luglio 2022

Il Decreto Liquidità del 2020 ha previsto, con riferimento ai dividendi distribuiti alle società semplici, uno specifico regime transitorio che prevede il concorso alla formazione del reddito imponibile della società imputato per trasparenza ai soci in misura variabile secondo il periodo di formazione dell'utile in capo alla società distributrice. Considerate le aliquote personali (IRPEF/IRES) dei soci della società semplice potrebbe essere opportuno valutare caso per caso l'opportunità di avvalersi del regime transitorio che terminerà con le distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022.

La società semplice **quale "cassaforte" di famiglia** per la detenzione di gruppi industriali (anche di dimensioni importanti), patrimoni immobiliari ma anche *bankable asset*, è un tema non nuovo ma che

in tempi recenti sembra godere di una rinnovata attenzione. L'attrattività della società semplice è sicuramente dovuta alla sua duttilità: non sono richiesti particolari formalismi sia in sede di costituzione sia durante societate e la governance può essere in larga parte "confezionata su misura" dei soci e in funzione dell'attività in concreto svolta.

A questa duttilità si accompagna una disciplina fiscale che consente sostanzialmente ai soci di beneficiare



della medesima tassazione che questi ultimi avrebbero subito in caso di detenzione diretta – *pro quota* – dei beni facenti parte del patrimonio sociale, facendo, in altri termini, venire meno lo schermo rappresentato dalla società.

Ciò significa che, in caso di detenzione di un portafoglio finanziario, i redditi finanziari prodotti dalla società semplice possono – in linea generale – essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% applicata direttamente dalla società semplice nella propria dichiarazione dei redditi ovvero da un intermediario abilitato (come è il caso di una banca o di una fiduciaria) in caso di opzione per l'applicazione dei regimi di tassazione "amministrato" o "gestito".

Un discorso a parte è costituito dai dividendi, la cui disciplina fiscale è stata di recente interessata da rilevanti modifiche e con l'opportunità di beneficiare di un **regime transitorio di favore che terminerà il 31 dicembre 2022**.

Ma vediamo in breve di cosa si tratta:

- come è noto il c.d. Decreto Crescita 2019 (D.L. n. 124/2019) è intervenuto per correggere il trattamento fiscale asistematico dei dividendi percepiti da società semplici introdotto con la Legge di Bilancio 2018 che aveva sostituito il concorso parziale alla formazione del reddito imputato per trasparenza ai soci con una tassazione integrale. Con la Legge di Bilancio 2018 l'effetto di doppia imposizione economica era evidente: all'IRPEF/IRES del socio della società semplice si sommavano infatti l'IRES e l'IRAP della società che distribuiva il dividendo;
- in quest'ambito con il Decreto Crescita è stato introdotto un principio di "trasparenza fiscale" delle società semplici con riferimento all'incasso dei dividendi, stabilendo che il regime fiscale degli utili alle stesse corrisposti segue le regole che derivano dalla natura giuridica dei soci;
- in altri termini, alla luce della normativa attualmente in vigore, i dividendi sia di fonte italiana sia di fonte estera percepiti da società semplici sono soggetti allo stesso regime fiscale che sarebbe stato applicabile nel caso in cui i soci (della società semplice) avessero incassato direttamente i dividendi (e, quindi, per fare un esempio, con applicazione di un prelievo alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% in caso di soci persone fisiche non imprenditori).

Un tema che meriterebbe uno specifico approfondimento è rappresentato dalle azioni inserite in un rapporto intestato alla società semplice per il quale sia stata esercitata l'opzione per il risparmio gestito: ci si chiede, infatti, se i dividendi siano (o meno) esclusi dal risparmio gestito in quanto l'opzione è esercitata dalla società e non dai suoi soci.

Ciò detto, al fine di non creare effetti penalizzanti in relazione ai dividendi prelevati da utili relativi a periodi d'imposta precedenti la riforma, con il c.d. Decreto Liquidità del 2020 è stato disciplinato uno specifico **regime transitorio** di favore volto a conservare, per gli **utili prodotti fino al 31 dicembre 2019** e oggetto di **distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022**, il regime fiscale che i dividendi incassati dalle società semplici avevano prima delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2018: ovverosia il concorso alla formazione del reddito imponibile della società imputato per trasparenza ai soci nelle misure del 40%, 49,72% e 58,14%, a seconda del periodo di formazione dell'utile in capo alla società distributrice.

SOCIETÀ SEMPLICE: REGIME TRANSITORIO IN CAPO AL SOCIO PERSONA FISICA			
	Utili prodotti fino al 31 dicembre 2007	Utili prodotti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016	Utili prodotti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019
Delibera	Entro il 31 dicembre 2022		
Imposizione in capo al socio	18% (40% x 45%)	22,37% (49,72% x 45%)	26,16% (58,14% x 45%)

Il regime dovrebbe ritenersi applicabile a prescindere dalla qualità della partecipazione (qualificata o non qualificata) posseduta dalla società semplice.

Considerate le aliquote personali di tassazione dei soci (IRPEF e/o IRES), potrebbe quindi risultare opportuno valutare la convenienza di avvalersi del regime transitorio di favore che terminerà il 31 dicembre 2022.